



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

Provincia di Verona

Tel. 045 8290111

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

Ufficio Gestione del Territorio – Ecologia – Ufficio Edilizia Privata

Dirigente di Settore
Arch. Federici Fiorella (tel. 045-8290269)

Responsabile del procedimento:
geom. Urban Claudio
(Tel. 045 8290256 – cell. 320-4340716
- Fax. 045 8290120)
E-mail : claudio.urban@comunelupatoto.it

ORDINANZA N° 181 DEL 22/06/2010

- **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO AI PICCIONI DEL CENTRO STORICO DEL PAESE SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU AREE PRIVATE**
- **OBBLIGO PER I DETENTORI E POSSESSORI DI IMMOBILI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI USARE ACCORGIMENTI PER IMPEDIRE LA NIDIFICAZIONE E STAZIONAMENTO DI PICCIONI**

IL SINDACO

Premesso

- che nel territorio cittadino e in particolare nelle piazze e vie del centro storico , sono presenti numerosi piccioni allo stato libero ;
- che la quantita' di piccioni ha assunto livelli tali da destare preoccupazione sia per il potenziale pericolo igienico sanitario rappresentato dal possibile rischio di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie
- che e' diffusa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni a che tale condotta richiama un gran numero di esemplari nonche' contribuisce , di fatto, all'aumento esponenziale e innaturale del numero di questi ultimi, provocando una situazione d'emergenza rappresentata dalla proliferazione incontrollata , causata inoltre dalla sensibile riduzione di predatori naturali e favorita dalla particolare ricettività che i centri urbani forniscono per la presenza di siti idonei alla nidificazione;
- valutato che un'efficace metodologia di controllo della popolazione dei colombi urbani impone l'adozione di sistemi integrati di contenimento che prevedono, tra l'altro, il divieto di somministrare alimenti non idonei ed in modo incontrollato da parte della cittadinanza, nonché la chiusura dei siti di nidificazione;

Considerata la necessita' di eliminare la situazione di degrado sopra descritta al fine di:

garantire l'igiene del suolo pubblico e dell'abitato ;

garantire un corretto approccio con le problematiche di gestione e conservazione della fauna selvatica , che in quanto tale va apprezzata e valorizzata ,con il rispetto tuttavia dei principi che regolano il sistema naturale ,posto che determinati comportamenti, che sul piano della sensibilita' umana possono apparire meritevoli, si rivelano poi estremamente dannosi per le popolazioni selvatiche andando ad interferire con i delicati e complessi meccanismi di autoregolazione delle medesime ;

- vista la nota dell'Azienda ULSS di Verona prot. 49448 del 18.12.2009, a firma del Direttore del Servizio Veterinario Multizonale Dott. Francesco Ferrarini , con la quale si demanda al Comune l'adozione delle misure necessarie atte a contenere e/o ridurre il numero dei piccioni presenti sul suo territorio;
- visto il Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti
- Visto il parere favorevole dell'intera Giunta comunale nella seduta del 14/06/2010;
- visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 32, comma 3°, della L. 833/78;

ORDINA

1. il divieto di somministrazione ai piccioni e altri volatili selvatici , cibo, sia sul suolo pubblico che su aree private,di lasciare prodotti di scarto ortofrutticolo e altri generi commestibili vicino a mercati e negozi , al fine di evitarne l'incremento;
2. ai proprietari e amministratori di fabbricati e a chiunque ne abbia la disponibilità di provvedere a loro cura e spese, alla chiusura delle aperture e degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei piccioni, nonché alla schermatura con apposite reti delle aperture dei soffitti oltre all'applicazione di respingitoi,dissuasori di sosta e nidificazione costituiti in aghi metallici o reti e binari elettrificati a basso voltaggio , da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare gli accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni e altri volatili;
3. di rimuovere gli escrementi dei succitati volatili sui luoghi accessibili contaminati, facendo seguire l'intervento di installazione del sistema passivo da una accurata igienizzazione del luogo

I N F O R M A E D A V V E R T E

La Polizia municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni in oggetto è di Euro 25,00 fino ad un importo massimo di Euro 500,00.

L'Ufficio Informatica e' incaricato alla pubblicazione sul sito del Comune

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'albo comunale dell'ordinanza stessa.

**Il Sindaco
Zerman Fabrizio**